

# **COVID-19 E CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE nei contratti italiani ed internazionali**

**Avv. Silvia Bortolotti**

**Avv. Mariaelena Giorcelli**

**ANIE - 17 giugno 2020**

## FORZA MAGGIORE E COVID-19

- L'epidemia di coronavirus ha avuto ripercussioni sull'esecuzione dei contratti non consentendo (o non consentendo nei tempi concordati) al fornitore l'adempimento dei propri obblighi.
- E' quindi importante valutare se, ed in che misura, la forza maggiore o altro rimedio simile (es. eccessiva onerosità sopravvenuta) siano stati (o possano ancora essere) invocati legittimamente.
- Se il contratto prevede un'apposita clausola, sarà decisivo il contenuto della stessa; altrimenti si farà riferimento alla legge applicabile, che può variare da paese a paese.
- Estrema variabilità dei rimedi e delle condizioni applicabili, a seconda dell'ordinamento giuridico: forza maggiore, hardship, frustration, impracticability, eccessiva onerosità sopravvenuta, ecc.

## ASPETTI DA ANALIZZARE

- Individuare la prestazione «impedita»
- Contratto: esiste un contratto scritto? Contiene una clausola di forza maggiore?
- Contesto giuridico: contratto interno o internazionale?
- Contratto interno: impossibilità della prestazione (artt. 1218, 1256, 1463 ss. c.c.) eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.) sopravvenute.
- Un contratto di vendita o fornitura internazionale: Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale – CISG (art. 79).
- Giudice competente o arbitrato?

## CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE

- Molto diverse a seconda dei casi: più o meno approfondite, studiate per scopi precisi (es. rovesciamento onere della prova);
- Coordinamento con altre clausole del contratto (es. su risoluzione/recesso dal contratto);
- Disciplina legale integrativa: legge applicabile;
- Foro competente/arbitrato: aspetti processuali, onere della prova ecc.

### Esempi:

- Clausola di forza maggiore ICC 2020
- Principi Unidroit

## **CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE: SETTORE IMPIANTI E MACCHINARI**

### **Esempi:**

- Condizioni generali Orgalim
- Condizioni generali Federmacchine
- Condizioni generali ECE/ONU 188
- ICC Model Contract for the Turnkey Supply of an Industrial Plant

## **CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE ELEMENTI DA VALUTARE**

- Distinguere tra i seguenti aspetti:
- Evento di forza maggiore;
- Notifica dell'impedimento dovuto a forza maggiore;
- Sospensione della prestazione ed esonero da responsabilità;
- Conseguenze della sospensione su altri obblighi, costi ecc.;
- Eventuale risoluzione del contratto;

## 1. EVENTO DI FORZA MAGGIORE

**Quali sono i requisiti della forza maggiore? In quali casi un evento può giustificare il mancato adempimento dei propri obblighi?**

1. L'evento dev'essere imprevedibile.
2. L'evento dev'essere fuori dal controllo della parte.
3. L'evento dev'essere tale da impedire l'esecuzione del contratto.
4. Altri eventuali requisiti.

**Elenchi eventi specifici (esaustivi?):** adattare alle proprie esigenze

**Coinvolgimento del terzo**

## **2. NOTIFICA IMPEDIMENTO E ONERE DELLA PROVA**

### **Notifica evento:**

-Forma scritta, termine specifico/generico, notifica inizio/fine

### **Onere della prova:**

-Onere della parte che la subisce

-Clausola CCI: presunzione sussistenza requisiti dell'imprevedibilità e del fatto che l'evento fosse fuori dal controllo della parte

-Certificati della Camera di commercio

## **3. EFFETTI DELLA CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE**

### **EFFETTI DIRETTI:**

- Esonero da responsabilità della parte che la subisce.
- Sospensione della prestazione.

Principi applicabili in questa fase: obbligo di mitigare i danni, buona fede, ecc.

### **EFFETTI INDIRETTI:**

Conseguenze su altre obbligazioni: es. obbligazione di pagamento, scadenza credito documentario ecc.

Protrarsi della situazione di forza maggiore: risoluzione del contratto.

## **ASSENZA DI CLAUSOLA SPECIFICA**

### **CONTRATTO INTERNO ITALIANO:**

Impossibilità della prestazione.

-Principio generale responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.)

-Impossibilità temporanea e risoluzione (art. 1256.2 e 1463 c.c.):

«Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla»

-Artt. 1258 e 1464 c.c.: impossibilità parziale

-Art. 91 DL 17/3/2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia")

Eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.)

## **ASSENZA DI CLAUSOLA SPECIFICA**

### **CONTRATTO INTERNAZIONALE:**

#### **Individuazione della legge applicabile al contratto**

- Scelta delle parti;
- Criteri di individuazione della legge applicabile in assenza di scelta (Regolamento CE 593/2008 “Regolamento Roma I”)  
fattispecie
- Contratti di vendita:  
vendita interna / vendita internazionale
- Contratti di distribuzione
- Contratti di agenzia / prestazione di servizi

## **ARTICOLO 79 CONV. VIENNA (VENDITA INTERNAZIONALE)**

1. Una parte non è responsabile dell'inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze.
2. Se l'inadempienza di una delle parti è dovuta all'inadempienza di un terzo che ha incaricato di eseguire tutto o parte del contratto, tale parte è esonerata dalla sua responsabilità solo se:
  - a) la parte ne sia esonerata in virtù delle disposizioni del paragrafo precedente; e
  - b) la terza parte ne sarebbe anch'essa esonerata qualora le disposizioni di tale paragrafo le venissero applicate.
3. L'esonero previsto dal presente articolo produce effetto per tutta la durata dell'impedimento.
4. La parte che non dà esecuzione al contratto, deve avvisare l'altra parte dell'impedimento e delle sue conseguenze sulla sua capacità di esecuzione. Se l'avviso non giunge a destinazione in un termine ragionevole a partire dal momento in cui la parte che non ha dato esecuzione era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'impedimento, quest'ultima è tenuta a dare danni-interessi a causa della mancata ricezione.
5. Le disposizioni del presente articolo non vietano ad una parte di esercitare tutti i suoi diritti, oltre quelli di ottenere danni-interessi in virtù della presente convenzione.

## **Quali circostanze potrebbero essere rilevanti per il coronavirus?**

- Mancanza di personale sufficiente per far fronte al normale carico di lavoro (ritardi di fornitura)
- Annullamento ordine da parte del cliente
- Problematiche legate al collaudo di macchinari o impianti, assistenza tecnica, invio di tecnici all'estero
- Rifiuto degli acquirenti stranieri di presenziare al collaudo in Italia
- Allungamenti unilaterali dei termini di pagamento da parte dei clienti
- Mancanza di componenti forniti da subfornitori
- Necessità di bloccare la propria attività produttiva (anche qui da valutare se la cosa sia inevitabile)

## Quali ripercussioni nei contratti di agenzia / distribuzione ?

- Minimi d'affari / minimi d'acquisto e conseguenze del mancato raggiungimento
- Agenzia: diritto alla provvigione su affari non eseguiti?
- Agenzia: indennità di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso?
- Agenzia: sospensione per malattia ex art. 12 AEC Industria
- Distributori/clienti a rischio fallimento

## **Contratti conclusi durante e/o dopo l'emergenza sanitaria**

- Il Covid-19 e le misure di contenimento possono ancora essere invocati come causa di forza maggiore?
- Come tutelarsi?
- Garantirsi flessibilità su consegne
- Necessità di prevedere possibili conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali e disciplinare eventuali limitazioni di responsabilità, distribuzione del rischio e dei costi

## Prospettive e strategie future

- rinegoziare condizioni con i propri partners contrattuali, al fine di evitare il contenzioso
- rivedere contrattualistica (es. nuove clausole di forza maggiore e hardship)
- soluzioni nuove a necessità di spostamenti (es. settore impianti: collaudi con presenza da remoto)
- possibile aumento del contenzioso (risoluzione contratti): importanza di aver ben gestito la situazione di lockdown

**Grazie per la vostra attenzione**

Silvia Bortolotti

s.bortolotti@bbmpartners.com

Mariaelena Giorcelli

m.giorcelli@bbmpartners.com